VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il Regolamento che disciplina l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 – pubblicato sulla G.U. del 14 luglio 2014, serie generale n. 161;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 *“Legge di contabilità e finanza pubblica”;*

VISTA la legge 4 agosto 2016, n. 163 “*Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*”;

VISTA la Legge n. 12 del 5 marzo 2020, che converte, con modificazioni, il D.L. 9 gennaio 2020, n.1, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca*”;

VISTO l’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del predetto D.L. 9 gennaio 2020, n.1, ai sensi del quale “*gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l’amministrazione centrale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad avere efficacia sino all’attribuzione di nuovi incarichi*”;

VISTA la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 304 del 30 dicembre 2019;

VISTO il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019 “*Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relativa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022”*  ed, in particolare, la Tabella 7 allegata al D.M. concernente lo stato di previsione del MIUR;

VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130 recante *“Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione in medicina ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”* e, in particolare, l’articolo 3, comma 2, che prevede che *“l’organizzazione della prova a livello locale compete alle Istituzioni universitarie presenti sul territorio anche in forma aggregata tra loro per aree geografiche”*;

CONSIDERATO che per l’organizzazione della prova di concorso d’accesso alle scuole di specializzazione medica, per l’a.a. 2019/2020, a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19 si è verificata un sensibile incremento dei candidati iscritti, fatto che ha reso necessario il coinvolgimento di tutte le quarantuno Università statali sedi di scuole di medicina e chirurgia nell’espletamento di detto concorso, a differenza degli anni precedenti, che hanno visto la partecipazione soltanto delle undici università capofila, individuate per macro-aree di riferimento;

CONSIDERATO che la scrivente Direzione Generale ha la competenza a procedere all’assegnazione dei fondi a titolo di rimborso per le spese sostenute dagli Atenei per l’organizzazione della prova di ammissione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria anche per l’a.a. 2019/2020;

VISTO l’articolo 7 del decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca, n. 117 dell’8 settembre 2020 che attribuisce alla Direzione generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio di cui al DPCM 21 ottobre 2019, la gestione delle risorse finanziarie indicate nella Tabella B allegata al predetto decreto;

VISTO il decreto del Direttore generale della Direzione generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio, n. 1631 del 19 ottobre 2020, con il quale è stata assegnata alla dottoressa Maria Giovanna Zilli la delega per l’esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, cassa e residui, tra gli altri, del capitolo 2494/PG1 “*Rimborso alle Università per le spese sostenute per le prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina”* del bilancio di questo Ministero per l’E.F. 2020;

VISTE le istanze prot. n. 8215 del 19/03/2020 e prot. n. 29346 del 26/10/2020, con le quali lo scrivente ha formalizzato istanza di riassegnazione delle entrate confluite nel cap. 2411, supplementari a quelle stabilizzate, rispettivamente dell’ultimo bimestre 2019 e dell’intero esercizio corrente, al capitolo di spesa collegato, ossia il 2494/PG1, per incrementare le disponibilità di quest’ultimo e rendere possibile il rimborso di tutti i quarantuno Atenei sopra citati;

CONSIDERATO che, con riferimento alla procedura concorsuale dell’a.a. 2019/2020, fatte salve eventuali integrazioni, il costo medio per candidato rimborsabile sulla base delle risorse attualmente disponibili nel capitolo dedicato è pari a euro 95,07, per un importo complessivo, per ciascun Ateneo interessato, pari alle somme di cui al prospetto che si allega al presente decreto;

PREMESSA la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione online dei decreti di assegnazione di risorse a vario titolo agli Atenei statali, ai sensi del D.Lgs 14/03/2013, n. 33, e che detta pubblicazione sarà perfezionata successivamente all’accreditamento dell’importo di cui al presente;

**DECRETA**

**Art. 1**

In relazione a quanto indicato in premessa, è autorizzato l’impegno ed il contestuale pagamento, a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle prove di ammissione alle Scuole di specializzazione di area medica nell’a.a. 2019/2020, a favore dell’Università degli Studi di Torino, C.F. 80088230018, per un importo pari a euro 113.038,65 (centotredicimilatrentotto/65).

Tale pagamento graverà sul capitolo 2494/PG 1 dello stato di previsione della spesa dello scrivente Ministero per l’anno finanziario 2020, mediante versamento sul conto di tesoreria n. 114/37135.

IL DIRIGENTE

Firmato: *Dott.ssa Maria Giovanna Zilli*

(ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)